

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI COMPENSI PROFESSIONALI AGLI
AVVOCATI DELL'UFFICIO LEGALE DELLA PROVINCIA DI RIMINI**

ART. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali dovuti ai sensi dell'art. 27 del CCNL 14/9/2000 e dell'art. 37 del CCNL 23/12/1999 (Area Dirigenza) a seguito di sentenza favorevole all'Ente, in base ai criteri e ai principi di cui al R.D. 27/11/1933 n° 1578.
2. I compensi professionali di cui al comma 1 spettano agli Avvocati dell'Ente ovvero ai dipendenti dell'Ente con rapporto di lavoro subordinato (Dirigenti e Funzionari di cat. D) in possesso di abilitazione all'esercizio della professione ed iscritti nell'Elenco Speciale annesso all'Albo Professionale presso il competente Ordine degli Avvocati, i quali siano stati incaricati con atto formale della difesa e rappresentanza dell'Ente, con riferimento alle controversie per cui hanno prestato il loro patrocinio e che si concludono con sentenza favorevole all'Amministrazione Provinciale.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. I compensi professionali di cui al presente regolamento sono attribuiti agli Avvocati dell'Ente per le attività svolte nei giudizi davanti a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale, nonché davanti agli organi di giurisdizione equiparata, inclusi i collegi arbitrali, in relazione alle cause nelle quali sia stata emanata sentenza favorevole all'Ente; competono nel caso di:
 - sentenza favorevole alla Provincia di Rimini in cui il giudice condanna la controparte soccombente al rimborso delle spese di giudizio a favore dell'Ente
 - sentenza favorevole alla Provincia di Rimini in cui viene operata dal giudice la compensazione delle spese di giudizio.
2. Per sentenza favorevole all'ente si intende qualsiasi atto emesso da un'autorità decidente, avente natura e contenuto decisorio, in quanto idoneo a definire anche una fase del procedimento contenzioso, che comporti un risultato favorevole per la Provincia di Rimini. A titolo meramente esemplificativo sono da considerarsi tali le pronunce civili, amministrative e tributarie sia di merito che di rito, anche interlocutorie, che lasciano intatto il provvedimento oggetto del contendere, dalle quali la Provincia ricava un sostanziale vantaggio; sono altresì ricomprese nella presente fattispecie le sentenze che dichiarano l'irricevibilità, l'improcedibilità, l'inammissibilità, la perenzione, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe; le ordinanze o provvedimenti analoghi che definiscono giudizi cautelari o fasi cautelari di un giudizio in senso favorevole alla Provincia; le pronunce arbitrali che definiscono anche una parte del giudizio; i decreti ingiuntivi non opposti e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande della Provincia.
3. Sono escluse dalla presente disciplina e, pertanto, dall'attribuzione del compenso, le sentenze che conseguono alla rinuncia al ricorso o agli atti in giudizio (tranne nel caso in cui vi sia condanna a

carico del rinunciataro al pagamento delle spese di giudizio a favore della Provincia), a provvedimenti di autotutela o a tardiva emissione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di sentenze dichiarative dell'estinzione in giudizio per inattività delle parti, per mancata comparizione delle parti in udienza, a seguito di definizione stragiudiziale della causa, nei casi di definizione transattiva della lite ovvero per cessata materia del contendere.

ART.3 – MODALITA' DI DETERMINAZIONE E DI EROGAZIONE DEI COMPENSI

1. La corresponsione dei compensi professionali viene realizzata mediante l'adozione di un apposito provvedimento da parte del Dirigente responsabile del Servizio preposto alle risorse umane, in cui si quantifica la somma da riconoscere agli interessati.
2. I compensi vengono quantificati ed erogati nelle modalità seguenti:
 - a) nella misura stabilita nella sentenza, nei casi di condanna della parte avversa soccombente; in tal caso l'erogazione al professionista legale interno avviene nella misura liquidata dal giudice;
 - b) nel loro ammontare minimo, con riferimento al valore della controversia e al grado dell'Autorità adita. Nel presente caso l'erogazione avviene sulla base di apposita nota formale riferita all'attività effettivamente svolta e documentata, redatta dall'Avvocato interessato. Le voci tariffarie da prendere in riferimento per il calcolo dei compensi sono esclusivamente le competenze per diritti ed onorari, nel loro valore minimo;
3. In caso di mandato congiunto a legale esterno i compensi professionali spettanti agli Avvocati della Provincia saranno ridotti al 20% della somma liquidata dal giudice ovvero della tariffa professionale minima di riferimento.
4. I compensi professionali sono soggetti al trattamento fiscale, previdenziale e assistenziale previsto dalla norme vigenti in materia.

ART. 4 - DECORRENZA

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2008.